



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Schema di decreto legislativo recante
modifiche ai decreti legislativi nn.
81, 148, 149, 150 e 151 del 2015
(cd. Jobs act)
(A.G. n. 311)

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Giugno 2016



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 343



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Lavoro

Tel. 06 6760-4884 - st_lavoro@camera.it -  @CD_lavoro

Atti del Governo n. 309

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

INTRODUZIONE	3
SCHEDE DI LETTURA	
▪ Articolo 1 – <i>Modificazioni al decreto legislativo n. 81/2015</i>	7
▪ Articolo 2 – <i>Modificazioni al decreto legislativo n. 148/2015</i>	17
▪ Articolo 3 – <i>Modificazioni al decreto legislativo n. 149/2015</i>	24
▪ Articolo 4 – <i>Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche</i>	26
▪ Articolo 5 – <i>Modificazioni al decreto legislativo n. 150/2015</i>	27
▪ Articolo 6 – <i>Modificazioni al decreto legislativo n. 151/2015</i>	31
▪ Articolo 7 – <i>Entrata in vigore</i>	36
TESTI A FRONTE	
▪ D.Lgs. 81/2015	39
▪ D.Lgs. 148/2015	45
▪ D.Lgs. 149/2015	55
▪ D.Lgs. 150/2015	57
▪ D.Lgs. 151/2015	77
▪ L. 388/2000	80
▪ L. 68/1999	84
▪ L. 300/1970	90

Introduzione

Lo schema di decreto legislativo in esame (n.311) introduce **disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015**, emanati in attuazione delle deleghe conferite con la legge n.183 del 2014 (cd. Jobs act).

Per un raffronto puntuale tra il testo vigente dei decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015 e il testo che risulterebbe dalle modifiche previste dal provvedimento in esame, si rinvia all'apposita sezione (v. § **“Testi a fronte”**) del presente *dossier*.

Il provvedimento è adottato in **attuazione dell'articolo 1, commi 10, 11 e 13 della legge n.183 del 2014**.

Il **comma 13** prevede che entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, **disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi**, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Il **comma 10** prevede che i decreti legislativi vengano adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge n.400 del 1988¹.

Il **comma 11** dispone che gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati di **relazione tecnica** (che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura). Gli schemi dei decreti, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, **entro trenta giorni** dalla data di trasmissione, i **pareri delle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 13, quest'ultimo è **prorogato di tre mesi**.

¹ L'articolo 14 della legge n.400 del 1988 prevede i decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti.

Il termine per l'espressione dei pareri parlamentari è quindi fissato al **21 luglio 2016**.

Per quanto concerne, invece, il termine per l'**esercizio della delega** (ossia l'entrata in vigore del provvedimento in esame), trova applicazione la **clausola di proroga** prevista all'articolo 1, comma 13, della legge n.183/2014, in quanto il termine per l'adozione di disposizioni correttive e integrative del primo dei decreti legislativi oggetto di modifiche (ossia il n.81 del 2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015) risultava fissato al 25 giugno 2016 (il suddetto termine deve quindi intendersi prorogato di tre mesi, ossia al **25 settembre 2016**).

Schede di lettura

Articolo 1 – Modificazioni al decreto legislativo n. 81/2015

L'articolo 1 modifica gli **articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 81/2015** in materia di **lavoro accessorio**.

Le norme sono volte a dare attuazione all'**articolo 1, comma 7, lettera h), della legge delega**, il quale prevede - tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del D.Lgs. 276/2003 in materia di definizione della nozione di lavoro accessorio e del relativo campo di applicazione - la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva connessa alle prestazioni di lavoro accessorio (articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 276/2003).

Le **modifiche all'articolo 48** sono finalizzate a **escludere il settore agricolo** dall'ambito applicativo della disposizione in base alla quale il soggetto che svolge prestazioni di lavoro accessorio non può superare il limite di compensi pari a **2.020 euro annui² per ciascun committente³**.

L'esclusione è motivata dal fatto che l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro annui per lavoratore, anche agli specifici limiti di cui al comma 3 dello stesso articolo 48, i quali prevedono che in agricoltura il lavoro accessorio sia utilizzabile unicamente per le attività lavorative: a) rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale, effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) svolte a favore di produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare) un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici soggetti ad aliquota ridotta (ai sensi all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), a condizione che non siano svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli

Le **modifiche all'articolo 49** sono volte a garantire la piena **tracciabilità dei buoni lavoro** utilizzati per compensare le prestazioni di lavoro

² Il limite è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (per effetto della rivalutazione è passato da 2.000 a 2.020 euro).

³ Esclusione peraltro già prevista dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 18 gennaio 2013.

accessorio, modificando l'attuale sistema, secondo cui la comunicazione di inizio della prestazione viene fatta con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

In particolare, si prevede che i **committenti imprenditori (non agricoli) o professionisti** i quali ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante **sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa**, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. Inoltre, si prevede che, con le medesime modalità ed entro gli stessi termini, per i **committenti imprenditori agricoli** le medesime comunicazioni vadano effettuate con riferimento ad un **arco temporale non superiore a 7 giorni**.

La disposizione innova in più parti la normativa vigente⁴, la quale prevede:

- un unico sistema di comunicazione per tutti i committenti (senza cioè distinguere tra committenti agricoli e non agricoli);
- che la comunicazione venga effettuata “prima dell'inizio della prestazione” (senza ulteriori specificazioni);
- che la comunicazione debba essere fatta “con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi”

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate le modalità attuative di tale obbligo di comunicazione e ulteriori modalità di assolvimento in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

In caso di **violazione degli obblighi di comunicazione** si applica la medesima sanzione prevista per la violazione dell'analogo obbligo previsto per il lavoro intermittente, ovvero la **sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro** in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124⁵.

⁴ Per un puntuale raffronto tra la normativa vigente e il testo che risulterebbe dalle modifiche previste dal provvedimento in esame, si rinvia all'apposita sezione (v. § “**Testi a fronte**”) del presente *dossier*.

⁵ L'art. 13 del D.Lgs. 124/2004 disciplina la procedura relativa alle ispezioni sui luoghi di lavoro e all'atto di diffida conseguente all'accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Più precisamente, viene disposto che, in caso di inosservanza di norme di legge o della contrattazione collettiva in materia di lavoro e legislazione sociale dalle quali derivi l'applicazione di sanzioni amministrative, il personale ispettivo procede alla diffida del trasgressore (e dell'eventuale obbligato in solido) alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del suddetto

Per quanto concerne le dimensioni del lavoro accessorio, si segnala che la banca dati dell'I.N.P.S. sul lavoro accessorio ha rilevato come nel **2015** siano stati venduti **115.079.713** voucher (di cui 78.139.845 presso i tabaccai, 11.366.442 presso gli uffici postali, 10.529.842 attraverso la procedura telematica, 8.237.617 presso le banche e 6.805.967 mediante le sedi INPS), rispetto ai 69.181.075 del 2014 (+66,35%) e 40.787.817 del 2013 (+182,14%), e ne siano stati riscossi **87.981.801** (63.878.306 nel 2014 e 36.337.978 nel 2013). Allo stesso tempo, i **lavoratori che hanno effettuato prestazioni di lavoro accessorio nel 2015** sono risultati pari a **1.380.030** (1.017.220 nel 2014 e 617.615 nel 2013), con una media annua di 303.210 (218.726 nel 2014 e 120.275 nel 2013).

Per un quadro aggiornato sull'utilizzo dei voucher si rimanda al [Report del Ministero del lavoro e delle politiche sociali](#) del 22 marzo 2016.

Al riguardo, la **relazione tecnica** allegata al provvedimento in esame osserva che tale Report rende evidente che l'aumento del ricorso al lavoro accessorio è stato registrato in seguito all'eliminazione dei limiti soggettivi e oggettivi all'istituto ad opera della legge n. 92 del 2012, che ha prodotto i suoi effetti a partire dal mese di luglio 2012. L'importo lordo riscosso mediamente da ciascun lavoratore ha raggiunto il valore massimo nel 2011 (677,12 euro), mentre nel 2015 si è attestato sui 633 euro annui medi. Sotto questo profilo, il rapporto evidenzia che «non sembra avere avuto effetto significativo l'aumento a 7.000 euro del compenso complessivo per singolo lavoratore introdotto a giugno del 2015 con il D.Lgs. 81. Il 64,8% dei prestatori ha riscosso nel 2015 meno di 500 € di valore complessivo. Il 20% ha superato i 1.000 €». Il rapporto evidenzia, inoltre, che i settori in cui l'uso dei voucher risulta più significativo sono stati nel 2015 il commercio, il turismo e i servizi, e che il settore agricolo si colloca all'ultimo posto. Per quanto concerne, poi, l'effetto di sostituzione di precedenti rapporti di lavoro, il Report mette in luce che nel 2015 **solo il 7,9% dei lavoratori retribuiti con voucher avevano avuto nei tre mesi precedenti un rapporto di lavoro** (la percentuale sale al 10,0% se si prende a riferimento un periodo di sei mesi) e che i settori nei quali il fenomeno è più significativo sono, ancora una volta, il turismo, il commercio e i servizi, mentre nel settore agricolo le percentuali sono molto più contenute. Dall'analisi dei dati, il rapporto trae la conclusione che **«i dati relativi al 2015 non mostrano, comunque, una crescita del dato successiva al riordino dei contratti operato a giugno col D.Lgs. 81/2015: le percentuali di sostituzione, anzi, da luglio decrescono.»** È dunque difficile ipotizzare che il lavoro accessorio abbia rappresentato un'alternativa rispetto ad altre forme di rapporto di lavoro, se non eventualmente per il settore turistico, con l'avvertenza che le prestazioni lavorative compensate con i voucher potrebbero essere state precedentemente rese nell'ambito di un contratto di lavoro intermittente o addirittura in modo irregolare. A conferma della difficoltà di

termine di 30 giorni, che estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

instaurare una relazione certa tra l'utilizzo dei voucher e il ricorso ad altre forme di lavoro più stabili, si evidenzia che **i percettori di voucher non sono in genere lavoratori esclusivi**. Un'analisi effettuata dall'INPS riferita al 2014, incrociando i dati provenienti da archivi diversi, ha evidenziato come su circa un milione di percettori, 400 mila erano privi di altra posizione (categoria che include gli studenti impiegati nell'agricoltura), 281 mila erano attivi anche come lavoratori dipendenti, 168 mila erano nello stesso anno percettori di indennità di disoccupazione o mobilità e 97 mila risultavano percettori di una pensione.

Infine, si ricorda che la XI Commissione (Lavoro) della Camera dei deputati, il 28 aprile 2016, ha avviato l'esame (in sede referente) di **tre proposte di legge (A.C. 584, A.C. 1681 e A.C. 3601)** volte a limitare l'ambito applicativo del lavoro accessorio

Lavoro accessorio: quadro della normativa vigente ed evoluzione normativa

1. La normativa vigente

La **disciplina del lavoro accessorio**, introdotta dal D.Lgs. 276/2003 (articolo 70-73), ha subito nel tempo sostanziali modifiche da parte di una serie di norme (v. paragrafo successivo), aventi soprattutto lo scopo di ampliare la possibilità di ricorrere a tale forma contrattuale, intervenendo sui requisiti per l'accesso, sulla previsione di nuove tipologie contrattuali, sulla possibilità del ricorso a tale tipologia di lavoro per coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito e sul ricorso al lavoro accessorio da parte di pubbliche amministrazioni.

Attualmente l'istituto è disciplinato dal **decreto legislativo n.81/2015** (articoli 48-50) (cd. Jobs act), che ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli del D.Lgs. 276/2003.

In base a tali norme, le prestazioni di lavoro accessorio non possono dar luogo, con riferimento alla **totalità dei committenti**, a compensi superiori a **7.000 euro**⁶ nel corso di un anno civile, rivalutati annualmente⁷ (articolo 48).

L'occasionalità delle prestazioni non assume alcuna valenza ai fini dell'attivazione dell'istituto ed è dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico. Tale limite, pari a 7.000 euro (originariamente quantificato in relazione all'attività prestata nei confronti del singolo committente) va riferito al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell'anno civile, indipendentemente dal numero dei committenti. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, la normativa vigente prevede, tuttavia, che, nei confronti dei "**committenti imprenditori commerciali o professionisti**", le attività lavorative possono essere svolte a favore di **ciascun singolo committente**

⁶ Pari a 9.333 euro lordi.

⁷ La rivalutazione annua avviene "sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente".

per **compensi non superiori a 2.000 euro**, rivalutati annualmente⁸. L'espressione "imprenditore commerciale" vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo "commerciale" possa in qualche modo circoscrivere l'attività di impresa (ML circ. n. 4/2013; INPS circ. n. 49/2013).

I **percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito** possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, per un limite massimo di **3.000 euro** (lordo 4.000 euro) di corrispettivo per anno civile (annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT), senza che ciò pregiudichi il diritto e la misura della prestazione integrativa del salario. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Una **disciplina speciale** è prevista per il **settore agricolo**, ove si stabilisce che le prestazioni occasionali di lavoro accessorio possano essere rese unicamente:

- nell'ambito delle **attività di carattere stagionale**, da parte di **pensionati e giovani con meno di 25 anni** (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università);
- da parte di soggetti non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, a favore di produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un **volume d'affari non superiore a 7.000 euro**, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici soggetti ad aliquota ridotta (ai sensi all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Inoltre, con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4/2013 del 18/01/2013 è stato previsto, in ragione della specialità del settore agricolo, che (fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro annui) **il limite dei 2.000 euro annui per singolo committente non è applicabile alle prestazioni rese nei confronti di imprenditori agricoli.**

Per il **pagamento del corrispettivo** è prevista una particolare procedura (articolo 49 del D.Lgs. 81/2015), attraverso l'acquisto, da parte dei beneficiari, esclusivamente attraverso **modalità telematiche**⁹, di uno o più **carte di buoni orari**, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto ministeriale.

⁸ La rivalutazione annua avviene "sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente" Per effetto dell'ultima rivalutazione annuale (disposta con Circolare INPS n.77 del 16 aprile 2015, il limite è stato elevato a 2.020 euro netti, pari a 2.693 euro lordi).

⁹ I committenti non imprenditori o professionisti possono invece acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

Il **valore nominale del buono** è fissato in **10 euro** (importo stabilito inizialmente con D.M. 30 settembre 2005 e confermato dal D.M. 12 marzo 2008), mentre nel **settore agricolo** è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per i committenti imprenditori o professionisti è previsto l'**obbligo di comunicare** alla Direzione territoriale del lavoro competente (sempre attraverso modalità telematiche) i **dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore** indicando altresì il **luogo della prestazione** con riferimento ad un **arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi**.

Spetta al concessionario provvedere al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, nonché effettuare il versamento per suo conto dei **contributi previdenziali** alla Gestione separata INPS (in misura **pari al 13% del valore nominale del buono**, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL (in misura pari al 7% del valore nominale del buono), trattenendo l'importo autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese.

La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto ministeriale in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Si ricorda che (nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5425 del 2011) al lavoro accessorio non è applicabile il criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 30, della L. 335/1995, con la conseguenza che i contributi previdenziali, compresi nel valore nominale del *voucher*, **sono a totale carico del committente**.

Inoltre, si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, possa stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari, in "considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche (articolo 72, comma 4-*bis*).

Come specificato nella circolare INPS n. 88/2009 (e successivamente confermato dalla circolare INPS n. 17/2010 e dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 18 gennaio 2013), **le prestazioni accessorie devono essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari**. Pertanto, è da ritenersi escluso che un'impresa possa utilizzare lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione di lavoro.

Il compenso del lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è **esente da qualsiasi imposizione fiscale** e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore. Lo stesso compenso è invece computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del **permesso di soggiorno**. Inoltre, è vietato ricorrere al lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve specifiche ipotesi individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tale decreto, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, non risulta essere stato emanato).

E' interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio, nel limite complessivo di 3.000 per anno civile, l'**indennità NASpI**. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il beneficiario dell'indennità NASpI è tenuto a comunicare all'INPS, entro un mese (rispettivamente dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI) il compenso derivante dalla predetta attività.

Il **committente pubblico** può ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

2. Evoluzione normativa

Può essere utile, infine, ricordare i vari interventi del legislatore che si sono succeduti dall'introduzione di tale istituto nel nostro ordinamento.

L'impianto originario del D.Lgs. 276/2003 disciplinava le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti. In particolare, l'**articolo 70 del D.Lgs. 276/2003** definiva come prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Erano considerati tali, ai sensi del successivo articolo 71, comma 1, i disoccupati da oltre un anno; le casalinghe, gli studenti e i pensionati; i disabili e i soggetti in comunità di recupero; i lavoratori extracomunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Rientravano nell'applicazione di tale istituto, inoltre, i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate con handicap, l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, la realizzazione di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli, la collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza (quali quelli dovuti in occasione di calamità) o di solidarietà.

Tali attività configuravano, anche se svolte a favore di più beneficiari, rapporti di natura occasionale e accessoria, a condizione che avessero una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, la retribuzione complessivamente percepita dal singolo committente non superasse i 3.000 euro nell'arco di un anno solare. Oltre tale limite l'eventuale attività ulteriore avrebbe dovuto rispettare la disciplina civilistica, fiscale e

previdenziale prevista per il lavoro subordinato, per il lavoro autonomo o il lavoro a progetto, a seconda dei casi.

Successivamente, l'istituto è stato interessato dai seguenti provvedimenti, che ne hanno progressivamente ampliato (almeno fino al 2012) l'ambito applicativo:

- l'articolo 16 del D.Lgs. 251/2004, che ha elevato il limite economico da 3.000 a 5.000 euro, abrogando contestualmente l'articolo 71 del D.Lgs. 276/2003, che individuava i prestatori di lavoro accessorio;
- l'articolo 1-*bis* del D.L. 35/2005, che ha esteso l'applicazione dell'istituto all'impresa familiare (limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi). Oltre a ciò, è stato eliminato ogni riferimento al limite temporale di 30 giorni, per anno solare, ai fini della classificazione dell'attività prestata come lavoro accessorio, prevedendo inoltre che il limite massimo di 5.000 euro di compenso, nel corso di un anno solare, dovesse essere riferito a ciascun singolo committente e non all'attività complessiva del prestatore di lavoro accessorio;
- l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 6, del D.L. 203/2005, che ha esteso l'applicazione dell'istituto all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati ;
- articolo 22, comma 1, del D.L. 112/2008, che ha esteso l'applicazione dell'istituto all'agricoltura e ai lavori domestici, nonché alle attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, secondo l'idea dei tirocini estivi, nonché alle attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- l'articolo 7-*ter* del D.L. 5/2009, che ha ulteriormente ampliato l'ambito oggettivo di riferimento del lavoro accessorio, includendovi le manifestazioni fieristiche e l'ipotesi di un committente pubblico nei casi di lavori di emergenza e solidarietà. Tra le prestazioni occasionali svolte da giovani con meno di 25 anni di età, inoltre, sono stati inseriti anche i periodi coincidenti con il sabato e la domenica, specificando che tali prestazioni riguardano qualsiasi settore produttivo. La norma ha anche ampliato l'ambito soggettivo di riferimento con l'inserimento di nuove figure, come le casalinghe che effettuano attività agricole di carattere stagionale e le prestazioni svolte in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati. Infine, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2012, è stato previsto che le prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, potessero essere svolte anche dai percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, entro il limite massimo di 3.000 euro per anno solare;
- l'articolo 17, comma 26, del D.L. 78/2009, che ha introdotto il lavoro accessorio tra le tipologie contrattuali utilizzabili da parte delle amministrazioni pubbliche in caso di esigenze temporanee ed eccezionali;
- l'articolo 2, commi 148-149, della L. 191/2009, che da un lato ha ulteriormente ampliato la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio, anche comprendendovi settori in precedenza esclusi; dall'altro ha precisato che il ricorso al lavoro accessorio nel settore pubblico è consentito unicamente nel

rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno;

- l'articolo 1, commi 32-33, della **L. 92/2012**, che, nel quadro di un intervento complessivo volto a limitare l'abuso delle forme contrattuali flessibili, ha ristretto l'ambito di operatività dell'istituto del lavoro accessorio. La norma, quindi, ha ridefinito i limiti di applicazione dell'istituto sulla base del solo **criterio dei compensi** (e non già, come previsto dalla normativa previgente, anche con riferimento a specifici settori economici), prevedendo che il loro importo complessivo **non potesse essere superiore a 5.000 euro** nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti; per quanto concerne le **prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti**, fermo restando il richiamato limite economico, è stato stabilito che le attività svolte a favore di ciascun committente non potessero comunque superare i **2.000 euro annui**. **Inoltre, è stata** soppressa la norma che consentiva alle **imprese familiari** di ricorrere al lavoro accessorio per un importo complessivo, in ciascun anno fiscale, fino a 10.000 euro, nonché **le discipline sperimentali** che consentivano prestazioni di lavoro accessorio da parte di **titolari di contratti di lavoro a tempo parziale** e di **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito**;
- l'articolo 46-bis del D.L. 83/2012, che, per il solo 2013 (poi prorogato al 2014 dall'articolo 8, comma 2-ter, del D.L. 150/2013), ha disposto che i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito potessero svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali, fermi restando i vincoli vigenti in materia di contenimento delle spese di personale) nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare;
- l'articolo 7, comma 2, lettere *e*) ed *f*), e l'articolo 9, comma 2, del D.L. 76/2013, che hanno ampliato l'ambito applicativo dell'istituto, escludendo che le prestazioni debbano avere "natura meramente occasionale"; hanno soppresso la previsione che, nell'ambito dell'impresa familiare, trovasse applicazione la normale disciplina contributiva del lavoro subordinato e hanno previsto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, potesse stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari, in "considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche";
- gli **articoli 48-50 del decreto legislativo n.81/2015** (cd. Jobs act) che hanno, in particolare, previsto:
 - l'**innalzamento, da 5.000 a 7.000 euro nel corso di un anno civile** (non più solare) , del limite massimo entro cui deve rientrare la retribuzione perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio;
 - la messa a regime della previsione (in precedenza disposta in via sperimentale per il 2013 e il 2014) che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere

prestazioni di lavoro accessorio, rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, entro il limite complessivo di 3000 euro di compenso per anno civile;

- l'introduzione del divieto di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio per l'esecuzione di appalti di opere o servizi (ad eccezione di specifiche ipotesi individuate con DM da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto);
- la specificazione dei soggetti legittimati ad acquistare i buoni orari necessari per ricorrere a prestazioni di tipo accessorio, disponendo che questi possono essere acquistati da committenti imprenditori o professionisti, esclusivamente attraverso modalità telematiche, e da committenti non imprenditori o non professionisti, anche presso le rivendite autorizzate;
- l'adozione di un DM per la determinazione del valore nominale dei buoni orari, in attesa del quale esso resta fissato in 10 euro;
- che il **valore del buono nel settore agricolo** è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- la previsione, per gli imprenditori e i professionisti, dell'**obbligo di comunicare, prima dell'inizio della prestazione**, alla Direzione territoriale del lavoro competente, con modalità telematiche (anche attraverso sms o posta elettronica), i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore (attualmente registrati dal concessionario tenuto al pagamento delle spettanze), nonché il luogo della prestazione con riferimento ad un **arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi**.

Articolo 2 – Modificazioni al decreto legislativo n. 148/2015

Il **Capo II (articolo 2)** dello schema di decreto in esame reca, in primo luogo, alcune modifiche alla disciplina dei **contratti di solidarietà espansivi** (attualmente disciplinati dall'articolo 41 del D.Lgs. 148/2015). Inoltre, si ammette una reiterazione della **riduzione contributiva** per i datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di solidarietà e si consente **l'accesso**, da parte dell'**I.S.F.O.L.** (nella sua nuova denominazione di **I.N.A.P.P., Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche**, ai cui al successivo **articolo 4** dello schema di decreto in esame) ai dati elementari detenuti da specifici Enti ed Amministrazioni.

Contratti di solidarietà espansivi

L'**articolo 2, comma 1, lettera a)**, aggiungendo il comma *3-bis* all'articolo 41 del D.Lgs. 148/2015 rende possibile la **trasformazione** dei contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, con la richiamata trasformazione si favorisce l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove e più aggiornate competenze.

La possibilità di trasformazione concerne i contratti di solidarietà difensivi **in corso da almeno 12 mesi** nonché quelli **stipulati prima del 1° gennaio 2016, a condizione** che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.

Ai lavoratori spetta un **trattamento di integrazione salariale** pari al **50%** della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto, e, a carico del datore di lavoro, un'integrazione che assicuri almeno il raggiungimento della misura dell'integrazione salariale originaria.

L'integrazione a carico del datore di lavoro **non è imponibile ai fini previdenziali** ed i lavoratori beneficiano della contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale (i quali, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 148/2015, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia).

Oltre a ciò si dispone, per la fattispecie di trasformazione in oggetto, che:

- Resti fermo (come previsto nella disciplina di contratti di solidarietà difensivi) che le quote di accantonamento del T.F.R. relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro siano a carico della gestione di afferenza (ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero

entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente);

- la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale sia ridotta del 50%¹⁰;
- il contributo e le agevolazioni previste dalla disciplina per i contratti di solidarietà espansiva trovino applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza, periodo che va computato ai fini degli articoli 4 (il quale prevede che il limite massimo trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale sia di 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva, limite elevato a 30 mesi in un quinquennio mobile per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, imprese industriali ed artigiane esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo) e 22, comma 5 (il quale stabilisce che ai fini del calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale richiamati, la durata degli stessi per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente) dello stesso D.Lgs. 148/2015;
- per i lavoratori interessati dalla trasformazione non trovi applicazione l'articolo 41, comma 5, del D.Lgs. 148/2015 (vedi *infra*).

Si ricorda che per contratti di solidarietà si intendono gli accordi collettivi aziendali stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, aventi ad oggetto una diminuzione dell'orario di lavoro finalizzata o ad evitare o limitare in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale (cd. contratti di solidarietà difensivi), oppure per favorire nuove assunzioni (cd. contratti di solidarietà espansivi). Attualmente, i **contratti di solidarietà espansivi** sono disciplinati dall'**articolo 41 del D.Lgs. 148/2015** (la previgente normativa, contenuta nell'articolo 2 del D.L. 726/1984, è stata contestualmente abrogata dall'articolo 46 del medesimo D.Lgs. 148/2015).

Il richiamato articolo 41 riconosce la **concessione**, ai datori di lavoro, nel caso in cui per incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali¹¹

¹⁰ Tale contribuzione è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

(stipulati ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015) prevedano una riduzione stabile dell'orario di lavoro¹² (con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale), di un **contributo** (per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione) a carico della G.I.A.S.¹³, per una durata di **3 anni**, pari, per i **primi 12 mesi**, al **15%** della retribuzione

¹¹ Che ai sensi dello stesso articolo 41 devono essere depositati presso la direzione territoriale del lavoro.

¹² Si precisa che lo stesso articolo 41 stabilisce che le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi aziendali non debbano determinare, nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario di lavoro, una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore (salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione).

¹³ La G.I.A.S. (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l'INPS, dall'articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della L. n. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L'articolo 59, comma 34, della L. n. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

L'articolo 2, comma 4, della L. n. 183/2011 al fine del riordino del trasferimento dal bilancio dello Stato all'INPDAP, istituisce nel bilancio INPDAP un'apposita "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale", in analogia con quanto previsto per l'INPS.

In particolare, nell'ambito del bilancio INPDAP, attualmente confluito nel bilancio INPS a seguito della soppressione dell'INPDAP dall'articolo 21, comma 1, del D.L. n. 201/2011, vengono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio.

Sono a carico della Gestione richiamata:

- una quota-parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

lorda prevista dal contratto collettivo applicabile (con successiva riduzione della percentuale, nei 2 anni successivi, al 10% e al 5%)¹⁴.

Per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni (sempre assunti in forza dei contratti collettivi aziendali indicati in precedenza) è prevista, in sostituzione del citato contributo (per i primi 3 anni e comunque non oltre il compimento di 29 anni da parte del lavoratore assunto), uno sgravio contributivo per il datore di lavoro in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti¹⁵, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

Inoltre, si prevede la possibilità di versamento - da parte del datore di lavoro, dell'ente bilaterale o del fondo di solidarietà - della contribuzione pensionistica relativa alla quota di retribuzione perduta (per i casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS). Su queste somme, ad ogni modo, non sono riconosciute le agevolazioni contributive previste per i contratti di solidarietà espansivi.

Non beneficiano delle agevolazioni contributive richiamate in precedenza i datori di lavoro che, nei 12 mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di C.I.G.S..

È inoltre riconosciuto il **trattamento di pensione** ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi *ex* articolo 51 del D.Lgs. 81/2015 (nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo), a condizione che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia (**articolo 41, comma 5**). Il trattamento pensionistico¹⁶ opera a domanda e con decorrenza dal mese

¹⁴ L'attribuzione del richiamato contributo è subordinata all'accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro (alla quale è anche demandata la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione), della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e assunzioni effettuate.

¹⁵ Si ricorda che le aliquote contributive per i datori di lavoro proprietari di aziende fino a 9 dipendenti sono pari all'1,50% (per il primo anno di contratto), al 3% (per il secondo anno di contratto) e al 10% (per gli anni successivi). Per le aziende con oltre 9 dipendenti l'aliquota a carico del datore di lavoro è pari al 10% (per l'apprendista è sempre pari al 5,84%). Merita inoltre ricordare che l'articolo 22, comma 1, della L. 183/20011 ha previsto l'azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a 9 addetti, per i contratti di apprendistato stipulati nel quinquennio 2012-2016.

¹⁶ Lo stesso articolo 41, inoltre, stabilisce che, ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale viene neutralizzato, nel caso in cui ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

successivo a quello della presentazione. Tale trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro **un anno** dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al richiamato periodo di anticipazione, il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.

Infine, i lavoratori assunti in forza del contratto di solidarietà espansivo **sono esclusi** dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.

Possibilità di reiterazione della riduzione contributiva per i datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di solidarietà

L'**articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1**, modificando la disciplina transitoria di cui all'articolo 42, comma 3, del D.Lgs. 148/2015, precisa che il limite di spesa – pari a 90 milioni di euro per il 2017 e a 100 milioni di euro per il 2018 – per la prosecuzione, ivi prevista, dei trattamenti di integrazione salariale (prosecuzione definita sulla base di specifici accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 e riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, con notevoli ricadute occupazionali di entità tale da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di C.I.G.S. oltre i limiti previsti dalla nuova normativa vigente), è in ogni caso **comprensivo** della quota di risorse che vengano destinate ad altro fine ai sensi delle novelle di cui ai successivi nn. 2 e 3.

La **novella di cui al n. 2**, introducendo il comma 4-*bis* nell'articolo 42 del D.Lgs. 148/2015 prevede la possibilità di **reiterare la riduzione della contribuzione** previdenziale ed assistenziale già riconosciuta, in una percentuale pari al **35%** e per un periodo massimo di **24 mesi**, con riferimento ai datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà (di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L. 510/1996), per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, in favore dei datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di solidarietà secondo la disciplina previgente (di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L. 510/1996). La possibilità di reiterazione viene ammessa per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 e riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, **a condizione** che i

richiamati accordi comportino notevoli ricadute occupazionali (tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale) e che il piano industriale di riferimento abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà.

La reiterazione è concessa, su domanda, con decreto ministeriale (emanato secondo la procedura ivi posta), per la durata stabilita dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri¹⁷ e comunque entro il limite di 24 mesi (i quali, quindi, si aggiungo al suddetto limite di base, pari anch'esso a 24 mesi). Il richiamato **beneficio** è concesso **entro i limiti di spesa** previsto dal successivo comma 5 dell'articolo 42 (consistenti nell'incremento della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di 90 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per il 2018). Inoltre i decreti di concessione sono soggetti al monitoraggio finalizzato al rispetto del limite di spesa di cui allo stesso comma 5. Infine, non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.

Si ricorda che il D.M. 17981/2015 ha definito le riduzioni contributive per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 726/1984, nonché le relative modalità di attuazione. In particolare, la riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L. 510/1996 è riconosciuta in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà (sempre ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 726/1984) per le quali risultino individuati strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Lo sgravio contributivo è riconosciuto nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Per esigenze di coordinamento, in seguito all'introduzione del comma 4-*bis*, vengono apportate (**articolo 2, comma 1, lettera b), n. 3**) alcune modifiche al successivo comma 5 del richiamato articolo 42, relativo al monitoraggio della spesa effettuata con i decreti richiamati nello stesso articolo 42. In particolare, la novella specifica che le risorse volte all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (90 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018) costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici richiamati (di cui ai commi 3 e 4-*bis*) e si demanda ad un decreto ministeriale (emanato secondo la procedura ivi posta) la definizione dei criteri per l'applicazione dei benefici stessi.

¹⁷ Di cui all'articolo 42, comma 4, dello stesso D.Lgs. 148/2015.

Possibilità per l'I.N.A.P.P. di accedere ai dati elementari di specifici Enti ed Amministrazioni

Infine, l'**articolo 2, comma 1, lettera c)**, modificando l'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 148/2015, consente, per fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti legislativi di attuazione della L. 183/2014 (cd. jobs act), anche all'I.S.F.O.L., nella sua denominazione di I.N.A.P.P. (Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, di cui al successivo articolo 4 dello schema di decreto in esame) (oltre che al Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di cui al D.P.C.M. 21 maggio 2013 ed al Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della L. 92/2012) di accedere direttamente ai dati elementari detenuti dall'I.S.T.A.T., dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L., dall'Agenzia delle Entrate e da altri Enti ed amministrazioni.

Articolo 3 – Modificazioni al decreto legislativo n. 149/2015

L'**articolo 3** reca disposizioni relative all'**Ispettorato nazionale del lavoro**, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 149/2015.

In particolare (modificando il comma 4 del richiamato articolo 1), nel confermare che l'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e che lo stesso non possa avere più di 80 sedi territoriali, si limita ad una fase temporanea "di avvio" la norma che richiede l'ubicazione della **sede centrale** presso un immobile demaniale o un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oppure presso un immobile dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. o di altri Istituti previdenziali, e si consente che (in tale fase) la scelta ricada su un immobile in uso al suddetto Dicastero anche qualora **non sia di proprietà** del medesimo.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, la modifica consente all'Ispettorato "di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione della propria sede centrale".

Si ricorda che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2015 (24 settembre 2015), al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale (e per evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 300/1999, una **Agenzia unica per le ispezioni del lavoro**, denominata **Ispettorato nazionale del lavoro**, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e svolge le attività ispettive già esercitate da tali organismi. A tal fine, ai funzionari ispettivi dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria¹⁸.

L'Ispettorato, che è sottoposto al controllo della Corte dei conti¹⁹, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 124/2004.

¹⁹ Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 20/1994. Tale comma stabilisce che la Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Inoltre, accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa e definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

sociali, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. o di altri Istituti previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.

Tra le funzioni e attribuzioni svolte dall'Ispettorato si ricordano: l'esercizio e coordinamento (sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali) della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale (compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'accertamento in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi; la prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare; l'esercizio e coordinamento delle attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, sui controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura e sulla gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale; l'attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza; la gestione delle risorse finanziarie assegnate, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo.

L'Ispettorato non risulta tuttavia ancora pienamente operativo, dal momento che pur essendo stato pubblicato il regolamento relativi allo Statuto (D.P.R. 26 maggio 2016, n. 109) non è ancora operativo il regolamento sull'organizzazione e funzionamento (lo schema di D.P.C.M. in materia è stato registrato dalla Corte dei conti ed è in attesa di pubblicazione sulla G.U.).

Articolo 4 – *Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche*

L'**articolo 4** modifica la denominazione dell'IS.F.O.L., che diventa Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (I.N.A.P.P.); (contestualmente il successivo **articolo 5, comma 1, lettere a), b) ed f)** apporta alcune modifiche formali volte all'introduzione della nuova denominazione nella normativa vigente).

Riguardo alla nuova denominazione dell'Istituto, si segnala che la rubrica dell'articolo 4 reca anche l'aggettivo "nazionale", il quale sembra compreso altresì nell'acronimo, mentre nella denominazione enunciata nel testo dell'articolo 4 il medesimo aggettivo è assente, così come nella nuova rubrica dell'articolo 10 del D.Lgs. 150/2015.

Articolo 5 – Modificazioni al decreto legislativo n. 150/2015

L'**articolo 5** reca una serie di modifiche al decreto legislativo n.150 del 2015.

L'**articolo 5, comma 1, lettera c)** (modificando l'articolo 4, comma 9, del D.Lgs. 150/2015) **sopprime il ruolo ad esaurimento** previsto per i dipendenti I.S.F.O.L. transitanti nei ruoli Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.) (confermando, in ogni caso, il principio del contratto collettivo nazionale dell'ente di provenienza²⁰).

L'**articolo 5, comma 1, lettera d)** (aggiungendo il comma 4-bis all'articolo 5 del D.Lgs. 150/2015) **integra le risorse attribuite all'A.N.P.A.L.** Più specificamente, dispone che l'Agenzia effettui la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione (di cui all'articolo 9, comma 5, del D.L. 148/1993), relativi ad impegni assunti in data antecedente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. L'individuazione delle risorse da disimpegnare a seguito della verifica effettuata dall'A.N.P.A.L. è demandata ad uno specifico decreto ministeriale. E' altresì previsto che il 50% delle risorse disimpegnate confluiscono in una gestione a stralcio separata (istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione), per essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del finanziamento di iniziative dello stesso Dicastero. Quest'ulti dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'A.N.P.A.L. ad effettuare i relativi pagamenti.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale debba essere emanato il richiamato decreto ministeriale.

All'**articolo 5, il comma 1, lettera e)**, e il **comma 2** intervengono sulle **funzioni attribuite all'A.N.P.A.L.**

Più specificamente:

- il **comma 1, lettera e)**, modificando l'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 150/2015:
 - chiarisce che all'A.N.P.A.L. spettano funzioni di coordinamento non solo in materia di servizi per il lavoro, ma anche in materia di misure di politica attiva del lavoro e fa rinvio, per entrambe le nozioni, ai servizi e alle misure elencati nell'articolo 18 dello stesso D.Lgs. 150/2015 (**numero 1**);
 - aggiunge alle competenze dell'A.N.P.A.L. il **coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate**, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale,

²⁰ Secondo la relazione illustrativa allegata al provvedimento, la modifica "è finalizzata ad evitare che questi possano vedere pregiudicate le loro aspettative di carriera, in particolare per non poter partecipare alle procedure per ottenere un superiore inquadramento".

dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome (**numero 2**, mediante l'introduzione della nuova lettera *q-bis*) nel richiamato comma 1);

- il **comma 2** (modificando l'articolo 118, comma 2, della L. 388/2000) integra la disciplina delle funzioni di **vigilanza** dell'A.N.P.A.L. sui **fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua**, specificando che il compito di riferire gli esiti della medesima vigilanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è volto anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento nel caso in cui vengano meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

L'**articolo 5, comma 1, lettera g), n 1** (modificando l'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 150/2015), inserisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l'A.N.P.A.L. alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Contestualmente, inserendo il comma *2-bis* all'articolo 13 del D.Lgs. 150/2015, l'**articolo 5, comma 1, lettera g), n. 2**, allo scopo di **integrare** i dati afferenti il **sistema informativo unitario delle politiche del lavoro**, stabilisce che a tale sistema affluiscono anche (sulla base di specifiche convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) i dati contenuti nella banca dati reddituale, nelle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'**Anagrafe nazionale degli studenti** ed il **Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti** (di cui al D.Lgs. 76/2005), nonché l'**Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati** (di cui al D.L. 105/2003).

Si segnala che nel sito ufficiale dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, la stessa Anagrafe è denominata ANS, sigla usata, invece, nel testo in commento per identificare l'Anagrafe nazionale degli studenti (non universitari).

Al riguardo, si ricorda che, da ultimo, l'**art. 13 del D.L. 104/2013** (L. 128/2013) ha previsto l'**integrazione** nel **Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti**, entro l'a.s. 2013/2014, dell'**Anagrafe nazionale degli studenti** (che raccoglie i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e quelli relativi alla valutazione degli studenti, a partire dagli iscritti alla scuola dell'infanzia – come disposto dell'art. 10, co. 8, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012) - e fino al completamento del secondo ciclo di istruzione) e delle **Anagrafi regionali degli studenti** (che contengono i dati sui percorsi scolastici,

formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria).

Ha stabilito, inoltre, che le **modalità di integrazione** delle anagrafi e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la **funzione di coordinamento del MIUR**, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Tale intervento, come emergeva dalla relazione illustrativa dell'A.C. 1574 (ddl di conversione del D.L. 104/2013) è derivato dalla circostanza che l'integrazione nel Sistema delle anagrafi degli studenti – istituito dall'**art. 3 del d.lgs. 76/2005** e composto da anagrafe nazionale degli studenti, anagrafi regionali degli studenti e anagrafi comunali della popolazione - non era stata ancora realizzata anche per via di incertezze relative al ruolo del MIUR, nonché ai profili di tutela dei dati personali. In base allo stesso art. 3, l'integrazione doveva avvenire mediante apposito accordo tra il MIUR e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata.

Ad oggi, il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti non risulterebbe, comunque, essere ancora operativo, come sostanzialmente risultante dalla [nota del MIUR prot. n. 3362 del 25 settembre 2015](#), concernente l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli studenti in occasione dell'avvio dell'a.s. 2015/2016.

L'istituzione presso il MIUR dell'[Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università](#) - già prevista, in attuazione dell'art. 11, co. 9, del DM 509/1999, con [nota ministeriale del 28 luglio 2000, prot. n. 62/V](#) - è stata disposta a livello legislativo dall'**art. 1-bis del D.L. 105/2003** (L. 170/2003), che ne ha stabilito al contempo gli obiettivi (indicati, poi, in maniera tassativa dalla novella operata con l'art. 27 della L. 240/2010).

Secondo quanto riportato nella **relazione illustrativa**, “con riferimento ai dati reddituali, la disposizione è strettamente connessa con il ripristino” (operato dalla novella di cui alla **lettera i) del presente articolo 5, comma 1**) “dell'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, tale da comportare redditi non superiori alla soglia minima esente da imposizione fiscale”, mentre “riguardo ai dati contenuti nelle banche dati che fanno capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la disposizione è connessa con la necessità di assicurare la conoscenza di dati relativi al livello di istruzione degli utenti dei servizi per l'impiego, ai fini della valutazione del profilo professionale di occupabilità e conseguentemente alla individuazione del possibile percorso di ingresso o reingresso nel mercato del lavoro, nonché ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

L'**articolo 5, comma 1, lettera h)** (introducendo la lettera *d-bis* all'articolo 14, comma 4, del D.Lgs. 150/2015), prevede che nel **comitato** (istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) avente la funzione di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in

possesto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'A.N.P.A.L., dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.A.P.P. in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, **sia presente anche il Presidente dell'I.S.T.A.T.** o un suo delegato.

L'**articolo 5, comma 1, lettera i)**, introducendo il comma 1-*bis*) nell'articolo 19 del D.Lgs. 150/2015, precisa che lo **stato di disoccupazione** è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, **a condizione** che da tali rapporti si ricavino **redditi di lavoro** corrispondenti ad un'**imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni** spettanti ai sensi dell'articolo 13 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986).

Con tale norma, in sostanza, si intende rendere possibile l'estensione dello stato di disoccupazione ai lavoratori, dipendenti o autonomi, che si trovino nella c.d. *no tax area* in quanto incapienti.

Al riguardo si osserva che le detrazioni per lavoro dipendente o autonomo che assorbono l'imposta lorda sono quelle previste dal comma 1, lettera a), e dal comma 5, lettera a), dell'articolo 13 del T.U.I.R..

Al fine di rendere la disposizione più chiara si potrebbe utilizzare la formulazione utilizzata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 181/2000 (abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 150/2015, a decorrere dal 24 settembre 2015), secondo il quale lo stato di disoccupazione può essere conservato a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Articolo 6 – Modificazioni al decreto legislativo n. 151/2015

Il **Capo IV** dello schema di decreto in esame, costituito dal solo **articolo 6**, dispone una serie di modifiche al D.Lgs. 151/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd. Jobs act).

Più precisamente, l'**articolo 6** interviene sulla normativa in tema di:

- **diritto al lavoro dei disabili**, contenuta nella L. 68/1999 (così come modificata, da ultimo, dal D.Lgs. 151/2015) (**articolo 6, comma 1, lettere a) e b)**);
- **controllo a distanza dei lavoratori** (**articolo 6, comma 2)**);
- **dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro** (**articolo 6, comma 3)**).

Le norme sono volte a dare attuazione ai seguenti criteri di delega:

- il criterio di delega volto alla razionalizzazione e alla revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro (art. 1, c. 4, lett. g), della L. 183/2014);
- il criterio di delega volto alla revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore (art. 1, c. 7, lett. f), della L. 183/2014);
- il criterio di delega volto a garantire la certezza della data, nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (art. 1, c. 6, lett. g), della L. 183/2014).

Diritto al lavoro dei disabili

In tema di diritto al lavoro dei disabili, l'**articolo 6, comma 1**, dispone:

- che la computabilità nelle quote di riserva dei lavoratori non assunti tramite il collocamento obbligatorio riguarda (purché siano già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro) i lavoratori che abbiano una **riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%** (**attualmente è previsto che la suddetta riduzione sia superiore al 60%**) (**lettera a)**);

Si ricorda che in base all'art. 4, c. 3-*bis*, della L. 68/1999, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 151/2015, nella quota di riserva devono essere computati non solo i suddetti lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, ma anche quelli affetti da minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui

alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

- un **elevamento delle sanzioni amministrative** relative alla mancata copertura della quota di riserva entro i termini previsti dalla legge (60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo), con la determinazione dell'importo in un multiplo della misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5, c. 3-*bis*, della L. 68/1999: più precisamente, il datore di lavoro, in base alla novella, è tenuto a versare (al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, la quale è pari a 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato (in luogo della sanzione di 62,77 euro al giorno attualmente prevista - **vedi *infra***) (**lettera b), n. 1**);

Il contributo esonerativo è previsto dall'art. 5, c. 3-*bis*, della L. 68/1999 (introdotto dal D.Lgs. 151/2015) che dispone l'esonero totale (mediante autocertificazione) dall'obbligo di assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille. L'esonero è condizionato al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di un **contributo esonerativo** pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato²¹.

- l'**applicazione**, attualmente non prevista, **della procedura di diffida** (di cui all'art. 13 del D.Lgs. 124/2004²²) ai casi suddetti di violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo; in questo caso, la diffida concerne, in relazione alla quota di riserva non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici competenti (**lettera b), n. 2**);

²¹ Il DM 10 marzo 2016 ha stabilito le modalità di versamento dei suddetti contributi.

²² L'art. 13 del D.Lgs. 124/2004 disciplina la procedura relativa alle ispezioni sui luoghi di lavoro e all'atto di diffida conseguente all'accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Più precisamente, viene disposto che, in caso di inosservanza di norme di legge o della contrattazione collettiva in materia di lavoro e legislazione sociale dalle quali derivi l'applicazione di sanzioni amministrative, il personale ispettivo procede alla diffida del trasgressore (e dell'eventuale obbligato in solido) alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni, che estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

- **l'adeguamento ogni 5 anni**, con decreto ministeriale, solo degli **importi delle sanzioni amministrative** previste in caso di violazione (da parte delle imprese private e degli enti pubblici economici) dell'obbligo di invio del prospetto informativo annuale relativo al numero complessivo di lavoratori dipendenti e ai dati sulla quota di riserva, e non anche, come attualmente previsto (vedi *infra*), degli importi delle sanzioni comminate per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo (**lettera b**), **n. 3**).

Violazione obblighi assunzione soggetti disabili: il vigente sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi previsti in materia di assunzione di soggetti disabili è disciplinato dall'art. 15 della L. 68/1999, che prevede sanzioni diverse a seconda del soggetto che ha posto in essere la violazione.

Per quanto concerne le aziende private e gli enti pubblici economici, questi sono soggetti a sanzione amministrativa per il ritardato invio del prospetto informativo annuale dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota riservata all'assunzione di soggetti disabili, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'articolo 1 della legge richiamata. La suddetta sanzione consiste nel pagamento di una somma di euro 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo²³ (comma 1).

Il datore di lavoro che, per cause a lui imputabili, non ha ottemperato agli obblighi di assunzione di soggetti disabili entro i termini previsti dalla legge (60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo) è tenuto a versare una somma pari a 62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato nella medesima giornata²⁴ (comma 4). Le sanzioni sono versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e i relativi importi sono aggiornati ogni 5 anni con apposito DM (commi 2 e 5).

Le pubbliche amministrazioni non sono invece soggette a sanzioni amministrative per violazioni di quanto disposto dalla L. 68/1999; ai responsabili si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego (comma 3).

Controllo a distanza dei lavoratori

L'articolo 6, comma 2, modifica la disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori, in conseguenza dell'istituzione dell'Ispettorato

²³ Importi fissati, da ultimo, dal DM 15 dicembre 2010.

²⁴ Importi fissati, da ultimo, dal DM 15 dicembre 2010.

nazionale del lavoro²⁵, le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni precedentemente esercitate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

In particolare, si chiarisce che, in mancanza di accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (mentre l'attuale formulazione letterale della norma fa riferimento alle direzioni territoriali del lavoro e, per i casi di unità produttive dislocate in diversi ambiti territoriali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Si specifica, infine, che i suddetti provvedimenti autorizzatori sono definitivi (quindi contro gli stessi non sarebbe possibile proporre ricorso).

Il D.Lgs. 149/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014), attraverso una modifica dell'art. 4 della L. 300/1970, è intervenuto in materia di controllo a distanza dei lavoratori, estendendo i presupposti per l'utilizzo di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, al fine di consentirli non solo per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro, ma anche per la tutela del patrimonio aziendale. In caso di imprese con unità produttive collocate in diverse province della stessa regione o in più regioni, l'accordo per l'installazione degli impianti può essere stipulato non solo con le RSA e RSU, ma anche con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora non intervenga un accordo con le organizzazioni sindacali, l'installazione può avvenire previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per l'utilizzo degli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e di quelli di registrazione degli accessi e delle presenze non è richiesto che il controllo a distanza sia motivato da ragioni connesse alle "esigenze organizzative e produttive", alla "sicurezza del lavoro" e alla "tutela del patrimonio aziendale". Sono state, inoltre, introdotte nuove norme a garanzia dei lavoratori volte a stabilire che tutte le informazioni raccolte dal datore di lavoro sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a determinate condizioni.

²⁵ L'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dal D.Lgs. 149/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014), integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e svolge le attività ispettive già esercitate da tali organismi. L'Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

Dimissioni volontarie

L'articolo 6, comma 3, con l'aggiunta del comma 8-bis nell'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, chiarisce che la procedura ivi prevista per **le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro** non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

La norma è volta a risolvere un problema interpretativo circa l'applicabilità o meno al pubblico impiego della nuova procedura obbligatoria per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale introdotta dall'articolo 26 del D.Lgs. 151/2015.

La Relazione illustrativa specifica che tale esclusione deriva dal fatto che la suddetta procedura è volta a contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco²⁶, pratica che non si rintraccia nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Il richiamato art. 26 del D.Lgs. 151/2015 ha modificato la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, disponendo che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con apposito decreto²⁷. Il lavoratore ha la facoltà di revocare, con le medesime modalità, le dimissioni e la risoluzione consensuale entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.

Si ricorda che la suddetta procedura non trova applicazione per il lavoro domestico e qualora le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano nelle sedi c.d. protette, (di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, come, ad esempio, le direzioni territoriali del lavoro e le sedi individuate dai contratti collettivi) o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

²⁶ Pratica che consiste nel far firmare le dimissioni al lavoratore al momento dell'assunzione (in bianco, appunto) e quindi nel momento in cui la posizione dello stesso lavoratore è più debole.

²⁷ DM 15 dicembre 2015

Articolo 7 – *Entrata in vigore*

Il **Capo V**, costituito dall'**articolo 7**, dispone che il decreto in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Testi a fronte

D.Lgs. 81/2015

D.Lgs. 81/2015	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>
<i>Capo VI</i> <i>Lavoro accessorio</i>	<i>Capo VI</i> <i>Lavoro accessorio</i>
Art. 48 <i>Definizione e campo di applicazione</i>	Art. 48 <i>Definizione e campo di applicazione</i>
<p>1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.</p>	<p>1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori non agricoli o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.</p>
<p>2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni</p>	<i>Identico</i>

D.Lgs. 81/2015	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
di lavoro accessorio.	
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:	3. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in agricoltura nei limiti di cui al comma 1, primo periodo, con riferimento:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;	<i>identica</i>
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.	<i>identica</i>
4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.	<i>Identico</i>
5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.	<i>Identico</i>
6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o	<i>Identico</i>

D.Lgs. 81/2015	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.	<i>Identico</i>
Art. 49 <i>Disciplina del lavoro accessorio</i>	Art. 49 <i>Disciplina del lavoro accessorio</i>
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.	<i>Identico</i>
2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.	<i>Identico</i>

D.Lgs. 81/2015	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.</p>	<p>3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo e la durata della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.</p>
<p>4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il</p>	<p><i>Identico</i></p>

D.Lgs. 81/2015	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.	
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.	<i>Identico</i>
6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.	<i>Identico</i>
7. Il Ministro del lavoro e delle	<i>Identico</i>

D.Lgs. 81/2015	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.</p>	
<p>8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p><i>Identico</i></p>

D.Lgs. 148/2015

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p align="center">Art. 41. <i>Contratti di solidarietà espansiva</i></p>	<p align="center">Art. 41. <i>Contratti di solidarietà espansiva</i></p>
<p>1. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.</p>	
<p>2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2.</p>	<p>2-bis. <i>Identico</i></p>
<p>3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
	<p>3-bis. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di</p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
	<p>integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50%. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.</p>
<p>4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>
<p>6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a</p>	<p>6. <i>Identico</i></p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.	
7. I contratti collettivi di cui al comma 1 devono essere depositati presso la direzione territoriale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla direzione territoriale del lavoro è demandata, altresì, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione	7. <i>Identico</i>
8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.	8. <i>Identico</i>
Art. 42. <i>Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati</i>	Art. 42. <i>Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati</i>
1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge	1. <i>Identico</i>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
vigenti alla data delle stesse.	
2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della durata massima di cui all'articolo 4	2. <i>Identico</i>
3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.	3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo , può essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.
4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e	4. <i>Identico</i>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>dal Ministro dell'economia e delle finanze. La commissione, presieduta dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, certifica l'ammissibilità delle domande di cui al comma 3, la durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi, il numero dei lavoratori e l'ammontare delle ore integrabili, in relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale dei lavoratori previsto negli accordi. Alle attività e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato</p>	
	<p>4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per</p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
	<p>la durata stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.</p>
<p>5. Ai fini di cui al comma 3 il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa i decreti di cui al comma 3 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3 e 4. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 42.</p>	<p>5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa la possibilità di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a</p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
	100 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 42.
<p style="text-align: center;">Art. 45. <i>Accesso ai dati elementari</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 45 <i>Accesso ai dati elementari</i></p>
<p>1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni, e il Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, nonché da altri enti e amministrazioni determinati dal decreto di cui al comma 2.</p>	<p>1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni, e il Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'INAPP hanno accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, nonché da altri enti e amministrazioni determinati dal decreto di cui al comma 2.</p>
<p>2. Le modalità di accesso ai dati utili ai fini di cui al comma 1, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono determinate con</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3.	
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica	3. <i>Identico</i>

D.Lgs. 149/2015

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p align="center">Art. 1. <i>Ispettorato nazionale del lavoro</i></p>	<p align="center">Art. 1. <i>Ispettorato nazionale del lavoro</i></p>
<p>1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>3. L'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.</p>	<p>4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di 80 sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali</p>
<p>5. L'Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>

D.Lgs. 150/2015

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p align="center">Art. 1.</p> <p align="center"><i>Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro</i></p>	<p align="center">Art. 1.</p> <p align="center"><i>Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro</i></p>
<p>1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:</p> <p>a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;</p> <p>b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto;</p> <p>c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;</p> <p>d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;</p> <p>e) le Agenzie per il lavoro, di cui</p>	<p>2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:</p> <p>a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;</p> <p>b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto;</p> <p>c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;</p> <p>d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;</p> <p>e) le Agenzie per il lavoro, di cui</p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto;</p> <p>f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</p> <p>g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;</p> <p>h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;</p> <p>i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado</p>	<p>all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto;</p> <p>f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</p> <p>g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;</p> <p>h) Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Italia Lavoro S.p.A.;</p> <p>i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado</p>
<i>(Omissis)</i>	<i>(Omissis)</i>
	4.
<p>Art. 4.</p> <p><i>Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro</i></p>	<p>Art. 4.</p> <p><i>Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro</i></p>
<p>1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Per quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. L'ANPAL è dotata di personalità</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie</p>	
<p>3. L'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore a 395 unità ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche dirigenziali, è definita con i decreti di cui al comma 9. Nell'ambito della predetta dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
<p>5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all'ANPAL. Sono altresì trasferiti</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>all'ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonché dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari.</p>	
<p>6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non può procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento. Conseguentemente, il contributo istituzionale per l'ISFOL è ridotto per un importo pari ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed è trasferito all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri di funzionamento anche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non può procedere a nuove assunzioni</p>	<p>6. L'INAPP, negli anni 2016 e 2017, non può procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento. Conseguentemente, il contributo istituzionale per l'INAPP è ridotto per un importo pari ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed è trasferito all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri di funzionamento anche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non può procedere a nuove assunzioni</p>
<p>7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie</p>	<p>7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INAPP, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie</p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
della retribuzione.	della retribuzione.
8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti nella riorganizzazione utilizza le sedi già in uso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.	8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti nella riorganizzazione utilizza le sedi già in uso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all' INAPP .
9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto	9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell' INAPP all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. Al personale dell'INAPP trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
collettivo nazionale di provenienza.	
10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11 sono determinate le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL	10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11 sono determinate le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell' INAPP
11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede per l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della finanza pubblica.	11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede per l' INAPP ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della finanza pubblica.
<i>(Omissis)</i>	<i>(Omissis)</i>
17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con: a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo; b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di	L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con: a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo; b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi;</p> <p>c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;</p> <p>d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attività istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante.</p>	<p>funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi;</p> <p>c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;</p> <p>d) l'INAPP, al fine di coordinare le attività istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante.</p>
<i>(Omissis)</i>	<i>(Omissis)</i>
<p>Art. 5.</p> <p><i>Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro</i></p>	<p>Art. 5.</p> <p><i>Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro</i></p>
<p>1. Le risorse complessive attribuite all'ANPAL a decorrere dall'anno 2016 sono costituite:</p> <p>a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;</p> <p>b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;</p> <p>d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. A decorrere dal 2016 le entrate del</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante 50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>	
<p>3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 può essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:</p> <p>a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;</p> <p>b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;</p> <p>c) alle somme già destinate al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
	<p>4-bis. l'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.</p>
<i>(Omissis)</i>	<i>(Omissis)</i>
<p>Art. 9.</p> <p><i>Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro</i></p>	<p>Art. 9.</p> <p><i>Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro</i></p>
<p>1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:</p> <p>a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori</p>	<p>1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:</p> <p>a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999,</p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;</p> <p>b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;</p> <p>c) determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;</p> <p>d) coordinamento dell'attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;</p> <p>e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;</p> <p>f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;</p> <p>g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo</p>	<p>nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;</p> <p>b) <i>identica</i>;</p> <p>c) <i>identica</i>;</p> <p>d) <i>identica</i>;</p> <p>e) <i>identica</i>;</p> <p>f) <i>identica</i>;</p> <p>g) <i>identica</i>;</p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;</p> <p>h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;</p> <p>i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;</p> <p>l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;</p> <p>m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;</p> <p>n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;</p> <p>o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto</p>	<p>h) <i>identica</i>;</p> <p>i) <i>identica</i>;</p> <p>l) <i>identica</i>;</p> <p>m) <i>identica</i>;</p> <p>n) <i>identica</i>;</p> <p>o) <i>identica</i>;</p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;</p> <p>p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;</p> <p>q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 30</p>	<p>p) <i>identica</i>;</p> <p>q) <i>identica</i>;</p>
	<p>q-bis) coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p style="text-align: center;">Art. 10.</p> <p style="text-align: center;"><i>Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 10.</p> <p style="text-align: center;"><i>Funzioni e compiti dell'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche</i></p>
<p>1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al rinnovo degli organi dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL è ridotto di euro centomila a decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL</p>	<p>1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al rinnovo degli organi dell'INAPP, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l'INAPP è ridotto di euro centomila a decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL</p>
<p>2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:</p> <p>a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti</p>	<p>Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi dell'INAPP di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell'INAPP cui sono assegnate le seguenti funzioni:</p> <p>a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti</p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;</p> <p>b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;</p> <p>c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;</p> <p>d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca</p>	<p>che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;</p> <p>b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;</p> <p>c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;</p> <p>d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca</p>
<p>3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.</p>	<p>3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e all'INAPP il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.</p>
<i>(Omissis)</i>	<i>(Omissis)</i>
<p>Art. 13.</p> <p><i>Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro</i></p>	<p>Art. 13.</p> <p><i>Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro</i></p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro</p>	<p>1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'INAPP, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro</p>
<p>2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:</p> <p>a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;</p> <p>b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;</p> <p>c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;</p> <p>d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
	<p>2-bis Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono, inoltre, sulla base di</p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
	<p>specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS) di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati (ANSUL) di cui al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.</p>
<i>(Omissis)</i>	<i>(Omissis)</i>
Art. 14. <i>Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi</i>	Art. 14. <i>Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi</i>
<p>1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti</p>	<p>1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti</p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati</p>	<p>istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.</p>
<p><i>(Omissis)</i></p>	<p><i>(Omissis)</i></p>
<p>4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituito un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito:</p> <p>a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;</p> <p>b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;</p> <p>c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;</p> <p>d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;</p> <p>e) il Presidente dell'ISFOL;</p> <p>f) un rappresentante dell'AGID;</p>	<p>4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'INAPP in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituito un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito:</p> <p>a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;</p> <p>b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;</p> <p>c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;</p> <p>d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;</p> <p>d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;</p> <p>e) il Presidente dell'INAPP;</p> <p>f) un rappresentante dell'AGID;</p>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.	g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.
<i>(Omissis)</i>	<i>(Omissis)</i>
Art. 15. <i>Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale e sistema informativo della formazione professionale</i>	Art. 15. <i>Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale e sistema informativo della formazione professionale</i>
1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome e realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'ISFOL ed i fondi interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.	1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome e realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'INAPP ed i fondi interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.
<i>(Omissis)</i>	<i>(Omissis)</i>
Art. 16. <i>Monitoraggio e valutazione</i>	Art. 16. <i>Monitoraggio e valutazione</i>
<i>(Omissis)</i>	<i>(Omissis)</i>
2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati	2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
gestionali trattati dall'ANPAL. Per le medesime finalità l'ANPAL mette a disposizione dell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonché l'intera base dati di cui all'articolo 13.	gestionali trattati dall'ANPAL. Per le medesime finalità l'ANPAL mette a disposizione dell' INAPP i dati di cui al comma 1, nonché l'intera base dati di cui all'articolo 13.
<i>(Omissis)</i>	<i>(Omissis)</i>
Art. 19. <i>Stato di disoccupazione</i>	Art. 19. <i>Stato di disoccupazione</i>
1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego	1. <i>Identico</i>
	1-bis: Ai fini del comma 1 si considerano disoccupati i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.	2. <i>Identico</i>
3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.	3. <i>Identico</i>
4. Allo scopo di accelerare la presa in	4. <i>Identico</i>

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati “a rischio di disoccupazione”.</p>	
<p>5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>
<p>6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.</p>	<p>6. <i>Identico</i></p>
<p>7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.</p>	<p>7. <i>Identico</i></p>

D.Lgs. 151/2015

D.Lgs. 151/2015	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>
Art. 26 <i>Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale</i>	Art. 26 <i>Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale</i>
1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.	<i>Identico</i>
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.	<i>Identico</i>
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.	<i>Identico</i>

D.Lgs. 151/2015	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno</p>	<p><i>Identico</i></p>

D.Lgs. 151/2015	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
2012, n. 92.	
	<p>8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>

L. 388/2000

L. 23 dicembre 2000, n. 388	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p align="center">Art. 118.</p> <p align="center"><i>Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo</i></p>	<p align="center">Art. 118.</p> <p align="center"><i>Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo</i></p>
<p>1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

L. 23 dicembre 2000, n. 388	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.</p> <p>I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.</p> <p>Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.</p> <p>Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3</p>	
2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte	2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte

L. 23 dicembre 2000, n. 388	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di</p>	<p>del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla</p>

L. 23 dicembre 2000, n. 388	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata</p>	<p>Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata</p>
<i>(Omissis)</i>	<i>(Omissis)</i>

L. 68/1999

L. 68/1999	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>
Art. 4 <i>Criteria di computo della quota di riserva</i>	Art. 4 <i>Criteria di computo della quota di riserva</i>
1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 , come sostituito	<i>Identico</i>

L. 68/1999	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.	
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.	<i>Identico</i>
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 , e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il tele-lavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva	<i>Identico</i>
3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità	3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.

L. 68/1999	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti	915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti
<p>4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.</p>	<i>Identico</i>
<p>5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 , si applicano anche al personale militare e della protezione civile.</p>	<i>Identico</i>
<p>6. Qualora si renda necessaria, ai fini</p>	<i>Identico</i>

L. 68/1999	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<p>dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248 , e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto</p>	

L. 68/1999	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
1997, n. 281 , di seguito denominata «Conferenza unificata».	
(omissis)	(omissis)
Art. 15 <i>Sanzioni</i>	Art. 15 <i>Sanzioni</i>
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 (59) per ogni giorno di ulteriore ritardo.	<i>Identico</i>
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.	<i>Identico</i>
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.	<i>Identico</i>
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a euro 62,77 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.	4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non

L. 68/1999	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
	occupato nella medesima giornata.
	4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.	5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

L. 300/1970

L. 300/1970	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>
Art. 4 <i>Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo</i>	Art. 4 <i>Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo</i>
<p>1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>	<p>1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.</p>
<p>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la</p>	<i>Identico</i>

L. 300/1970	Testo risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento
prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.	
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.	<i>Identico</i>